

**Emendamento 232****Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 3***Testo della Commissione**Emendamento*

(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale<sup>33</sup>. ***Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo<sup>34</sup> e delle strategie "Dal produttore al consumatore"<sup>35</sup>, sulla biodiversità<sup>36</sup> e di adattamento ai cambiamenti climatici<sup>37</sup>, alla sicurezza alimentare mondiale<sup>38</sup>, alla strategia per la bioeconomia<sup>39</sup> e all'autonomia strategica dell'Unione<sup>40</sup>.***

(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale, ***comprese quelle con benefici di sostenibilità non dimostrati. Tuttavia, non è possibile affermare che una particolare pianta sia sostenibile grazie ai suoi tratti previsti. Una sostenibilità autentica può essere conclusa solo dopo una valutazione del sistema agricolo in cui le piante sono coltivate, nonché delle loro complesse relazioni con l'ambiente e delle condizioni economiche e sociali in cui sono utilizzate. È essenziale sottolineare che i diversi percorsi di azione per conseguire gli obiettivi degli obblighi internazionali ed europei in materia, tra l'altro, di cambiamenti climatici e biodiversità non devono comprometersi reciprocamente.***

---

<sup>33</sup> *Le idee e le soluzioni derivanti da*

*progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).*

*<sup>34</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).*

*<sup>35</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).*

*<sup>36</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).*

*<sup>37</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).*

*<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al*

***Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.***

***<sup>39</sup> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130>***

***<sup>40</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).***

Or. en

**Emendamento 233****Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 9***Testo della Commissione**Emendamento*

(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono **piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae**, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a **determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi)** (in appresso: "piante NGT"), **ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili.** Gli OGM prodotti mediante **altre** tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante

(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono **colture arabili annuali senza il potenziale di persistere, riprodursi e diffondersi nell'ambiente**, esclusi i microrganismi, i funghi, **le piante selvatiche** e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a mutagenesi mirata (in appresso: "piante NGT"), **a condizione che non contengano più transgeni se introdotti durante il loro sviluppo.** Gli OGM prodotti mediante tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitano attualmente di un adeguamento.

transgenesi necessitano attualmente di un adeguamento.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/234

**Emendamento 234**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Le tecnologie genetiche che mirano a modificare il genoma al di fuori del laboratorio e le piante modificate con tecnologie di interferenza dell'RNA, dovrebbero essere soggette all'attuale legislazione in materia di OGM e non rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

31.1.2024

A9-0014/235

## **Emendamento 235**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

## **Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

## **Proposta di regolamento**

### **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(11) Il presente regolamento costituisce una *lex specialis* rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.

(11) Il presente regolamento costituisce una *lex specialis* rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale, ***nonché nella legislazione relativa alla sicurezza alimentare e alla protezione dell'ambiente.***

Or. en

31.1.2024

A9-0014/236

**Emendamento 236**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in**

**soppresso**

AM\1295784IT.docx

PE756.833v01-00



*organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.*

Or. en

**Emendamento 237****Christophe Clergeau**

a nome del gruppo S&amp;D

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 24***Testo della Commissione**Emendamento*

(24) È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la **trasparenza** per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. **Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1.**

(24) È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la **tracciabilità** per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. **Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero essere soggette al sistema di tracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 1830/2003. Le misure di tracciabilità sono necessarie lungo l'intera catena di approvvigionamento per consentire ai trasformatori e agli operatori del settore alimentare di evitare la presenza accidentale o inevitabile di NGT nel loro processo di produzione. Tali prescrizioni in materia di tracciabilità dovrebbero facilitare sia il ritiro di prodotti, qualora si constatino effetti nocivi impreveduti per la salute umana o degli animali oppure per l'ambiente, compresi gli ecosistemi, sia il monitoraggio mirato ad esaminare i potenziali effetti, in particolare sull'ambiente. La tracciabilità dovrebbe agevolare anche l'attuazione di misure di gestione del rischio, conformemente al principio di precauzione.**

Or. en

31.1.2024

A9-0014/238

**Emendamento 238**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24 bis)        *Gli operatori biologici e convenzionali dovrebbero avere il diritto e la libertà di non utilizzare le NGT nel loro processo di produzione e in tutta la loro catena di approvvigionamento. Il presente regolamento stabilisce disposizioni adeguate per garantire la libertà di scelta degli operatori di non utilizzare piante e sementi NGT, sia di categoria 1 che 2, nei loro processi di produzione. Qualsiasi onere finanziario e giuridico supplementare per garantire lo status di assenza di OGM e NGT nella produzione non dovrebbe ricadere sugli agricoltori e sugli operatori che non desiderano utilizzare le NGT. Le perdite economiche sostenute a causa della presenza accidentale di OGM non ricadono sugli operatori convenzionali e biologici che non usano NGT. Nella maggior parte dei casi di presenza accidentale, è impossibile stabilire le cause, le colpe e quindi le responsabilità. Pertanto, il presente regolamento stabilisce misure di coesistenza, ponendo le basi per disposizioni nazionali in materia di responsabilità e fondi di compensazione.***

Or. en

31.1.2024

A9-0014/239

**Emendamento 239**

**Christophe Clergeau**

a nome del gruppo S&D

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 37**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37) Al fine di consentire alle piante NGT di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, è opportuno agevolare la coltivazione di piante NGT nell'Unione. Ciò richiede prevedibilità per i selezionatori e gli agricoltori per quanto concerne la possibilità di coltivare tali piante nell'Unione. Di conseguenza la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di piante NGT di categoria 2 in tutto il loro territorio o in parte di esso, prevista all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, comprometterebbe tali obiettivi.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 240****Christophe Clergeau**

a nome del gruppo S&amp;D

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 38***Testo della Commissione**Emendamento*

(38) Le norme speciali stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le piante NGT **di categoria 2** dovrebbero determinare una maggiore coltivazione nell'Unione di piante NGT **di categoria 2** rispetto alla situazione esistente nell'ambito dell'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM. Ciò rende necessario che le autorità pubbliche degli Stati membri definiscano misure di coesistenza per **bilanciare** gli interessi dei produttori di piante convenzionali, biologiche **e geneticamente modificate**, consentendo così ai produttori di scegliere tra diversi tipi di produzione, in linea con l'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030.

(38) Le norme speciali stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le piante NGT dovrebbero determinare una maggiore coltivazione nell'Unione di piante NGT rispetto alla situazione esistente nell'ambito dell'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM. Ciò rende necessario che le autorità pubbliche degli Stati membri definiscano misure di coesistenza per **tutelare** gli interessi dei produttori di piante convenzionali **e** biologiche, consentendo così ai produttori di scegliere tra diversi tipi di produzione, in linea con l'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030. **Gli operatori biologici e convenzionali dovrebbero avere il diritto e la libertà di non utilizzare le NGT nel loro processo di produzione e in tutta la loro catena di approvvigionamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni adeguate per garantire la libertà di scelta degli operatori di non utilizzare piante e sementi NGT nei loro**

*processi di produzione. Qualsiasi onere finanziario o giuridico supplementare per garantire lo status di assenza di OGM e NGT nella produzione non dovrebbe ricadere sugli agricoltori e sugli operatori che non desiderano utilizzare le NGT. Le perdite economiche sostenute a causa della presenza accidentale di OGM non dovrebbero ricadere sugli operatori convenzionali e biologici che non usano NGT. Nella maggior parte dei casi di presenza accidentale, è impossibile stabilire le cause, le colpe e quindi le responsabilità. Per conseguire l'obiettivo di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e per assicurare la coerenza delle misure di coesistenza, è opportuno adottare misure di coesistenza giuridicamente vincolanti a livello dell'UE per la coltivazione di NGT. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure di coesistenza, ponendo le basi per disposizioni nazionali in materia di responsabilità e fondi di compensazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di redigere atti delegati che disciplinino, in particolare, la larghezza delle fasce di rispetto tra piante convenzionali e NGT, per ogni tipo di coltura.*

Or. en

31.1.2024

A9-0014/241

**Emendamento 241**

**Martin Häusling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 47 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(47 bis) Il Green Deal europeo e le strategie dell'UE "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità pongono l'agricoltura biologica al centro della transizione verso sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di aumentare al 25 % le superficie agricole europee destinate alla produzione biologica entro il 2030. Si tratta di un chiaro riconoscimento dei benefici ambientali dell'agricoltura biologica in vista di una minore dipendenza dai fattori di produzione per gli agricoltori, di un approvvigionamento alimentare resiliente e della sovranità alimentare. Il presente regolamento non deve compromettere il percorso di transizione dei sistemi alimentari europei verso l'agricoltura biologica pari al 25% entro il 2030.**

Or. en